

CONVENZIONE TRAMITE SCRITTURA PRIVATA, VALIDA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE, TRA LA PROVINCIA DI AREZZO, L'ISTITUTO ITIS "GALILEO GALILEI" E ~~L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA TAI CHI CHUAN AREZZO PER L'USO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO~~ DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PERTINENZA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO

L'anno 2023 (duemilaventitre), il giorno 12 (dodici) del mese di Settembre in Arezzo, nella sede della Provincia, Piazza della Libertà n. 3, Arezzo

TRA

- **Provincia di Arezzo**, con sede in Arezzo, piazza della Libertà n. 3, (Codice fiscale 80000610511), rappresentata dalla Dott.ssa **Roberta Gallorini**, Dirigente del Servizio "Coordinamento Politiche Enti Locali" domiciliata per la carica presso la sede di tale Ente, la quale interviene non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Provincia che rappresenta e che in seguito sarà denominata "Provincia" ;
- **L'istituto itis "Galileo Galilei"** (codice fiscale 80002160515) rappresentato dal dirigente scolastico prof. **Luca Decembri** il quale interviene non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'istituzione scolastica che rappresenta e che in seguito sarà denominato "istituto";
- L'Associazione Sportiva Dilettantistica **Tai Chi Chuan Arezzo** (codice fiscale 92048160516) con sede legale in Arezzo - Via Paganini 24 Arezzo rappresentata dalla Sig.ra **Angela Giuntini** la quale interviene non in proprio ma in qualità di Presidente;

PREMESSO CHE

- la Provincia è proprietaria dell'impianto sportivo (palestra) in uso all'Istituto per le attività didattiche curricolari ed extracurricolari, approvate dagli organi competenti dell'Istituto;
- la normativa vigente (L. 517/77 art. 12, L. 23/96 art. 3, comma 1, DPR 567/96, art. 3, comma 1) prevede l'uso degli impianti sportivi scolastici in orario extrascolastico da parte delle Associazioni interessate, allo scopo di contribuire a svolgere una adeguata funzione di promozione della cultura della pratica delle attività motorie-ricreative e sportive;
- ai sensi art. 3 della L. 23/96 rientra nelle competenze della Provincia fornire all'Istituto gli impianti sportivi scolastici per l'utilizzo durante le ore curricolari ed extracurricolari;
- è necessario regolare i rapporti tra la Provincia, l'Istituto e le Associazioni, al fine di responsabilizzare il ruolo di tutte le parti nella gestione delle strutture e di definire la compartecipazione alle spese di gestione attraverso il coinvolgimento pieno e diretto delle Associazioni stesse.

Tutto ciò premesso, si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE



Le premesse fanno parte integrante dell'accordo e ne costituiscono motivazione, finalità, oltre che specificarne l'oggetto;

Art. 2 - OGGETTO

Con il presente atto la Provincia affida la gestione per l'uso scolastico e pubblico dell'impianto sportivo Palestra SILOS PIONTA all'Istituto Itis "Galileo Galilei" sito in Arezzo Via Dino Menci 1, e le relative attrezzature all'Istituto, il quale provvederà alla definizione dell'orario di utilizzo per le attività scolastiche e per quelle extrascolastiche svolte dall'Istituto, nonché dalle Associazioni che hanno presentato formale richiesta di uso di tale struttura, nei tempi liberi dalle attività dell'Istituto;

Art. 3 - CONDIZIONI D'USO

La gestione e le modalità d'uso di cui all'art. 2 dovranno essere assolutamente compatibili con l'uso scolastico, comprensivo sia della normale attività curricolare sia delle altre attività, ivi comprese quelle dei gruppi sportivi scolastici, deliberate dall'Istituto in fase di programmazione educativa. La gestione e l'uso dell'impianto, fatto salvo quanto stabilito dal comma precedente, vengono definiti annualmente in un rapporto diretto tra Scuola e Società Sportiva richiedente. L'orario giornaliero sarà concordato dall'Istituto con le Associazioni interessate, in una conferenza di organizzazione da convocarsi prima dell'inizio dell'anno scolastico. L'orario potrà essere modificato, in via provvisoria o definitiva, qualora ciò sia richiesto da nuove e imprevedute necessità didattiche dell'Istituto o di particolare interesse pubblico.

Art. 4 - COMPETENZE DELLA PROVINCIA

La Provincia riceve le domande di uso dell'impianto presentate dalle Associazioni entro e non oltre l'ultimo venerdì del mese di agosto e trasmette all'Istituto quelle prescelte in funzione dell'orario disponibile, dall'Istituto stesso preventivamente comunicato alla Provincia.

Inoltre si impegna:

- a garantire l'energia elettrica, l'acqua e il riscaldamento per l'orario giornaliero di funzionamento della palestra, comprensivo dell'orario di utilizzo per le attività extrascolastiche;
- ad assumere a proprio carico le spese per la manutenzione straordinaria della struttura e la manutenzione ordinaria derivante dall'utilizzo ordinario scolastico della struttura;
- a stabilire annualmente, entro il mese di dicembre, la tariffa oraria di utilizzo delle palestre per le attività delle Società. Per il periodo dal 01/09/2023 al 30/06/2024 la tariffa oraria è fissata in **€ 7,00 = (sette/00)**;
- a comunicare all'Istituto il piano dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che potrebbero comportare la inagibilità dell'impianto.

Art. 5 - COMPETENZE DELL'ISTITUTO

L'Istituto si impegna:

- a definire con la Provincia il calendario d'uso settimanale e annuale degli impianti per le attività delle Associazioni, in relazione alle richieste avanzate da parte delle medesime e l'orario giornaliero di accesso;
- ad assicurare la vigilanza della struttura durante l'orario delle attività curricolari con proprio personale;



- a stipulare accordi con le Associazioni per le attività di cui al comma precedente, mediante i quali le stesse si impegnano a garantire con propri servizi la vigilanza necessaria ad assicurare un utilizzo corretto e sicuro della struttura in assenza di personale di vigilanza della scuola, durante le attività svolte dalle medesime in orario extrascolastico;
- a garantire giornalmente la pulizia della palestra alla conclusione dell'attività curriculare con proprio personale;
- a definire l'uso delle palestre in orario extrascolastico concordato annualmente con la Provincia e con le Associazioni richiedenti, in base alle modalità gestionali e di sorveglianza così come definite poco sotto;
- a mettere a disposizione delle Associazioni gli arredi, i materiali e le attrezzature di proprietà della Provincia, in dotazione alle palestre;
- a definire con gli utenti possibilità e modalità più dettagliate dell'uso delle strutture e delle attrezzature;
- a far sottoscrivere alle Associazioni l'impegno formale per il rispetto degli obblighi di cui al successivo art. 6;
- a iscrivere nel Bilancio dell'Istituto le entrate derivanti dalla concessione in uso extrascolastico della palestra;
- a destinare le entrate alle spese per acquisto di attrezzature sportive e per interventi di manutenzione ordinaria da concordare con il Servizio Manutenzione della Provincia e quant'altro occorrente per la ordinaria attività da svolgersi all'interno dell'impianto sportivo in dotazione alla Scuola;
- a rendicontare alla Provincia, entro il 31 dicembre, le entrate realizzate.

Art. 6 - COMPETENZE E OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI

Le Associazioni ammesse all'uso degli impianti in orario extrascolastico si impegnano:

- a garantire con proprio personale l'apertura, la chiusura, la sorveglianza e la custodia della struttura e delle attrezzature durante il periodo di utilizzo;
- a comunicare per meri fini conoscitivi all'Istituto il numero e i nominativi degli istruttori e del personale addetto alla vigilanza assicurato dalle Associazioni, nonché i nominativi e la reperibilità permanente dei responsabili delle stesse. Dette comunicazioni dovranno essere fornite su specifiche schede da concordare e predisporre;
- ad assumere a proprio carico qualsiasi onere e responsabilità riguardante il personale impiegato di istruzione e vigilanza, durante l'attività, sia per quanto attiene al comportamento disciplinare che per quanto concerne il trattamento giuridico, economico, previdenziale, assicurativo e fiscale;
- ad assumere a proprio carico la responsabilità e l'obbligo di risarcire all'istituto le spese per danni comunque prodotti durante l'orario di utilizzo delle strutture;
- ad assumere ogni responsabilità per danni propri o a terzi durante lo svolgimento delle attività all'interno dell'impianto sportivo in concessione. La Società si assume inoltre, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato da personale non autorizzato dalla Provincia o dall'Istituto, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature;
- ad attuare in proprio interventi di minuta manutenzione, riparazione, ripristino e sostituzione di parti danneggiate della struttura e/o delle attrezzature e dell'impiantistica, restando a carico della Provincia le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione per danneggiamenti alle strutture che richiedono tali interventi per il ripristino della agibilità didattica della struttura. La responsabilità della Associazione dovrà essere accertata da verbale predisposto dall'istituto e controfirmato dalla Associazione. Il rifiuto, non adeguatamente motivato, della

firma del verbale da parte della Associazione potrà comportare l'esclusione della stessa dall'uso della struttura;

- a risarcire l'Istituto in solido con le altre Associazioni affidatarie dei danni di cui non sia stato possibile accertare la responsabilità;
- ad assumere a proprio carico qualsiasi responsabilità civile e penale, per danni derivanti a terzi da un uso improprio o scorretto delle strutture e delle attrezzature;
- a sollevare l'Istituto e la Provincia da ogni e qualsiasi responsabilità connessa al deposito all'interno della struttura di beni o valori di qualsiasi tipo, sia di proprietà delle Associazioni sia degli utenti o di eventuali terzi ammessi;
- a comunicare all'Istituto e alla Provincia ogni anomalia o difetto riscontrato negli impianti e nella struttura e ad adottare le opportune precauzioni al fine di evitare danni maggiori a cose e/o persone, agli impianti e alla struttura, ivi compresa quella della sospensione dell'attività;
- a inoltrare a mezzo pec all'Istituto Scolastico e alla Provincia con almeno 15 giorni di anticipo dalla data di utilizzo eventuali richieste di apertura della palestra scolastica nei periodi di chiusura della scuola e nei giorni di sabato e festivi che saranno valutate di comune accordo con l'Istituto Scolastico di riferimento ai fini del relativo accoglimento. Parimenti, eventuali richieste di utilizzo straordinario/occasionale oltre il periodo indicato (15/09/2023-30/06/2024) potranno essere concesse, previo nulla osta dell'Istituto Scolastico e in assenza di eventuali interventi di manutenzione programmati sugli immobili, da comunicare a mezzo pec, con almeno 15 giorni di anticipo, al Dirigente del Servizio Coordinamento Politiche Enti Locali della Provincia di Arezzo nonché al Dirigente dell'Istituto Scolastico di riferimento, e saranno valutate di comune accordo con l'Istituto ai fini del relativo accoglimento.
- a farsi carico dei costi della pulizia dei locali eseguita da personale esterno specializzato, individuato dall'Associazione che definirà anche tempi e modalità del servizio, salvo diverso accordo tra le parti;
- a garantire la pulizia della palestra alla conclusione dell'attività sportiva con personale all'uopo incaricato;
- a non introdurre, pena la revoca dell'assegnazione, cibi e bevande, per momenti di ristoro, all'interno dell'impianto. E' severamente vietato altresì svolgere attività non compatibili con le caratteristiche dell'impianto;
- a farsi carico della minuta manutenzione delle strutture e delle attrezzature legate al normale uso, del riordino e della ricollocazione delle attrezzature sia proprie sia della Provincia o dell'Istituto, nelle posizioni precedentemente occupate;
- a compartecipare agli oneri di funzionamento della struttura, come elencati nel precedente art. 4 tramite un canone annuo da versare all'Istituto **con cadenza trimestrale** sulla base della tariffa oraria fissata in € 7,00 = (sette/00) per ogni ora di utilizzo così come definito dai calendari. Resta la possibilità di pagare il suddetto canone in un'unica rata alla conclusione dell'anno scolastico (e comunque entro e non oltre il 30 giugno) soltanto se **concordata preventivamente** con l'Istituto scolastico di riferimento. Tale accordo tra le parti deve risultare per iscritto e deve essere tempestivamente notificato anche alla Provincia di Arezzo;
- a comunicare formalmente a mezzo pec all'Istituto Scolastico e alla Provincia con almeno 15 giorni di anticipo dalla data d'interruzione le eventuali rinunce rispetto al fabbisogno orario concesso risultante dalla convenzione sottoscritta tra Istituto Scolastico, Provincia e società sportive. Le rinunce saranno valutate di comune accordo con l'Istituto Scolastico di riferimento ai fini del relativo accoglimento. Non saranno quindi accolte, ai fini della riduzione delle somme dovute all'Istituto scolastico, le rinunce successive al periodo di utilizzo richiesto.
- a vietare tassativamente l'uso da parte di chicchessia di strumenti o attrezzi non espressamente previsti per le palestre (ad es. attrezzi da lancio come disco, peso, martello, giavellotto e in più di due richiami scritti per gravi violazioni delle clausole contenute nel

presente accordo ecc.) e l'ingresso in palestra di soggetti non autorizzati e non muniti di scarpe tipo tennis con la suola chiara e comunque non nera, adeguatamente pulite, da calzare, comunque, all'interno della struttura, essendo vietato l'ingresso a soggetti con scarpe utilizzate all'esterno;

- a non utilizzare la palestra e i locali annessi per attività diverse da quelle ginnico-sportive o in tempi diversi da quelli previsti in convenzione;
- a non fare copie o cedere ad altri la chiave di accesso alla palestra e a denunciarne immediatamente la scomparsa all'Istituto in caso di smarrimento o altro;
- in relazione a quanto indicato poco sopra, prima dell'accesso alla struttura da parte della Associazione, viene sottoscritto dalla stessa e dall'Istituto un verbale relativo allo stato manutentivo (a quella data) dei locali e delle attrezzature concessi;
- a fronte di atteggiamenti di palese negligenza da parte della Associazione, il Dirigente Scolastico può formulare i legittimi rilievi in forma scritta da inviare al legale rappresentante dell'Associazione e - per conoscenza - alla Provincia.
- a provvedere alla formazione del proprio personale, operante nell'impianto, all'uso del DAE (defibrillatore) e dovranno garantire, durante l'attività sportiva, la presenza di almeno un soggetto formato che dovrà rendere disponibile, in caso di controlli, il proprio attestato BLS-D. La società sportiva contraente ha comunicato prima della firma del presente atto i nominativi degli esecutori BLS-D che saranno presenti durante lo svolgimento delle attività sportive. La Società sportiva, mediante il proprio referente, assicura prima dell'inizio delle attività sportive la verifica sulla corretta funzionalità del DAE, compilando l'apposito registro collocato in prossimità del dispositivo. Nel caso ne venga riscontrata l'assenza o qualsiasi anomalia nel funzionamento, questa dovrà essere immediatamente comunicata alla Provincia e, vista l'impossibilità di garantire le condizioni di sicurezza nell'impianto, l'attività sportiva dovrà essere immediatamente sospesa fino al ripristino della funzionalità del dispositivo DAE. La responsabilità per la mancata sospensione dell'attività sportiva sarà in capo esclusivamente alla società sportiva assegnataria. Se, a seguito di verifiche effettuate dall'Ufficio, il soggetto utilizzatore dovesse risultare inosservante al suddetto obbligo, verrà revocata la concessione degli spazi pena la revoca della concessione degli spazi.
- a verificare, all'inizio della stagione sportiva, la presenza e l'integrità della cassetta di pronto soccorso di cui ogni impianto sportivo concesso sarà dotato e a provvedere al reintegro di eventuali dispositivi mancanti. Resta inteso che la Associazione sportiva ha l'obbligo di dotarsi in autonomia di una cassetta di pronto soccorso di proprietà e di renderla disponibile durante lo svolgimento delle attività sportive programmate.
- a provvedere, nel caso l'Associazione svolga attività con ragazzi minori, alla loro sorveglianza durante la permanenza nell'impianto fino all'uscita.

L'Associazione sportiva s'impegna, altresì, a svolgere le attività in ottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa vigente garantendo, sotto la propria responsabilità, le misure di tutela della salute ed altre misure di prevenzione igienico-sanitarie, nonché in materia di sicurezza ed il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa nazionale/regionale/comunale, dalle linee guida per le attività sportive emanate dal Dipartimento dello Sport – Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai protocolli delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA) e Enti di Promozione Sportiva (EPS) di appartenenza.

L'Amministrazione Provinciale si riserva, in caso di disposizioni normative che potranno intervenire nel corso della stagione sportiva, di interdire l'accesso agli impianti o limitarne l'uso precludendo l'utilizzo degli ambienti spogliatoi/docce.

Si fa presente inoltre che l'impianto messo a disposizione è una palestra scolastica e in quanto tale ricade nella disciplina per l'edilizia scolastica (DM 26/8/1992 – nota Ministero prot. 0013257 del 12.10.2011). Pertanto le attività sportive ivi condotte dovranno essere esercitate in assenza di pubblico e comunque con affollamento inferiore alle 100 persone, presenti a qualsiasi titolo



all'interno dell'impianto. La società sportiva concessionaria della palestra s'impegna a rispettare rigorosamente la sopraccitata prescrizione.

L'Amministrazione Provinciale si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere e/o revocare la concessione d'uso degli spazi orari per motivi di pubblico interesse e/o di adeguamento normativo delle strutture, previo preavviso ai diretti interessati.

In tale ipotesi non è comunque dovuta a favore delle società/associazioni sportive interessate alcuna somma a titolo di rimborso e/o risarcimento danni.

Art. 7 - VIGILANZA SULL'ACCORDO

L'Istituto vigilerà sul corretto uso dell'impianto da parte delle Associazioni convenzionate, sullo stato di mantenimento, funzionalità degli arredi e delle attrezzature e sulla regolare effettuazione della pulizia e tenuta in ordine dell'impianto e delle attrezzature e ne darà comunicazione alla Provincia.

Art. 8 - DURATA E CAUSE DI RECESSO

La presente convenzione ha durata annuale.

La Provincia e l'Istituto si riservano la facoltà di revocare la concessione qualora essa non dovesse essere più corrispondente alle esigenze di pubblico interesse o risultasse in contrasto con il perseguimento delle finalità pubbliche.

La concessione dell'utilizzo degli spazi, in orario extrascolastico, sarà anche revocata nei confronti della Associazione che dovesse incorrere in inadempienze di cui all'art. 6 e in più di due richiami scritti per gravi violazioni delle clausole contenute nel presente accordo.

In caso di mancato pagamento del canone alle scadenze previste si procederà, con effetto immediato, alla sospensione dell'utilizzo della palestra fino all'avvenuta corresponsione di quanto dovuto. Il protrarsi dell'insolvenza, per i 30 giorni successivi, comporterà la risoluzione per inadempimento del rapporto e l'immediata decadenza dalla convenzione, fermo restando l'obbligo dell'Associazione sportiva di corrispondere i canoni dovuti.

Il mancato pagamento dei canoni costituisce motivo ostativo per il rilascio di eventuali successive concessioni d'uso degli impianti.

L'Amministrazione Provinciale può disporre inoltre la sospensione temporanea e la revoca della concessione d'uso dell'impianto sportivo senza preavviso su segnalazione del Servizio competente per cause riconducibili ad emergenze epidemiologiche o sanitarie. L'Amministrazione Provinciale può altresì disporre la sospensione temporanea dall'attività, dandone comunicazione agli utilizzatori con congruo anticipo, per lo svolgimento di particolari manifestazioni o in occasione di interventi di manutenzione ordinaria.

Art. 9 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), si informa che la Provincia di Arezzo, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità esclusivamente connesse alla gestione dell'impianto sportivo di cui al presente atto. Gli interessati potranno esercitare i propri diritti (artt. 15 e ss. del GDPR) presentando istanza al seguente indirizzo: privacy@provincia.arezzo.it

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo : ESSETI SERVIZI TELEMATICI S.R.L., - Avv. Flavio Corsinovi e-mail: dpo_arezzo@essetiweb.it



Art. 10 - NORME INTEGRATIVE


Per quanto non espressamente previsto e convenuto nel presente accordo, le parti fanno rinvio alle norme del Codice Civile e alla legislazione vigente in materia.

Art. 11 - FORO COMPETENTE

Il Foro di Arezzo è competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza della presente convenzione.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Per la Provincia di Arezzo




IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luca Decembri

Per l'Istituto Scolastico



Per l'Associazione Sportiva

